

## **DETERMINA N. 4/09/DIR**

### **Archiviazione della controversia Alpikom S.p.A. /Telecom Italia S.p.A. relativa al servizio di interconnessione inversa**

#### **IL DIRETTORE**

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art.1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’art. 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS recante “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica” (di seguito Regolamento) e, in particolare, l’articolo 12, comma 2;

VISTA l’istanza del 31 dicembre 2008, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 0000129, in data 5 gennaio 2009, con la quale la società Alpikom S.p.A. ha chiesto l’intervento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’avvio di un procedimento volto alla definizione della controversia con la società Telecom Italia S.p.A. relativa al servizio di interconnessione inversa;

VISTA la nota del 15 gennaio 2009, prot. n. 1955, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha comunicato alle società Alpikom S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, l’avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota della società Alpikom S.p.A. del 7 luglio 2009, acquisita al protocollo dell’Autorità n. 54339, in data 9 luglio 2009, con la quale la predetta società, nel rappresentare il raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti per la definizione delle condizioni economiche minutarie dei servizi all’ingrosso di terminazione su numerazioni geografiche di Alpikom resi a Telecom Italia, comunicava di rinunciare espressamente al procedimento instaurato presso l’Autorità;

PRESO atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata dalla parte istante per cessata materia del contendere;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest'Autorità a definizione della controversia;

#### DETERMINA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società Alpikom S.p.A. con Telecom Italia S.p.A. in materia di prezzo di terminazione per il servizio di interconnessione inversa, di cui in premessa, e ne dispone l'archiviazione.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto, può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it)

Roma, 4 agosto 2009

IL DIRETTORE  
Vincenzo Lobianco